

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Laurent VIERIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 27 novembre 2017

In Aosta, il giorno ventisette (27) del mese di novembre dell'anno duemiladiciassette con inizio alle ore otto e cinque minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Laurent VIERIN

e gli Assessori

Emily RINI - Vice-Presidente

Mauro BACCEGA

Luigi BERTSCHY

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Alessandro NOGARA

Si fa menzione che le funzioni di Assessore al bilancio, finanze, patrimonio e società partecipate sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione e che l'Assessore Aurelio MARGUERETTAZ è assente giustificato alla seduta.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **1668** OGGETTO :

APPROVAZIONE DEI CRITERI APPLICATIVI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DEGLI AIUTI PER I DANNI CAUSATI DA AVVERSITÀ ATMOSFERICHE ASSIMILABILI A CALAMITÀ NATURALI DI CUI ALL'ARTICOLO 10 BIS DELLA L.R. 17/2016 (NUOVA DISCIPLINA DEGLI AIUTI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E DI SVILUPPO RURALE), ESENTATI DALLA PROCEDURA DI NOTIFICA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 3 E 25 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 702/2014 DELLA COMMISSIONE, DEL 25 GIUGNO 2014.

LA GIUNTA REGIONALE

vista la legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 recante “Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e sviluppo rurale.” e, in particolare, l’articolo 10 bis concernente gli aiuti per i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, da ultimo introdotto con la legge regionale 23 giugno 2017, n. 8 e l’articolo 31 (Rinvio), comma 1, lettere a), b) e c), che demanda alla Giunta regionale la definizione con propria deliberazione dei requisiti di accesso, delle spese ammissibili, delle modalità e termini di presentazione delle domande, della documentazione da allegare, nonché delle eventuali altre condizioni previste dal regolamento (UE) n. 702/2014, con riferimento alla concessione degli aiuti in esenzione di cui agli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 10 bis 11 e 12;

visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 193 del 1° luglio 2014;

ritenuto pertanto necessario approvare i criteri applicati per la concessione di aiuti per danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali di cui all’art. 10 bis della l.r. 17/2016;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1815 in data 30.12.2016 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2017/2019 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con DGR n. 1530 in data 13.11.2017;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dai dirigenti della Struttura produzioni vegetali, sistemi di qualità e servizi fitosanitari e della Struttura pianificazione agricolo – territoriale e strutture aziendali dell’Assessorato agricoltura e risorse naturali, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell’Assessore all’agricoltura e risorse naturali, Alessandro Nogara;

ad unanimità di voti favorevoli

D E L I B E R A

- 1) di approvare, ai sensi dell’articolo 31 della l.r. 17/2016 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) e successive modificazioni, i criteri applicativi relativi alla concessione degli aiuti, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali previsti dall’articolo 10 bis della medesima legge e esentati dalla procedura di notifica ai sensi degli articoli 3 e 25 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014;
- 2) di dare atto che i succitati criteri sono disciplinati nel seguente allegato “A” che fa parte integrante della presente deliberazione;
- 3) di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale l’impegno della spesa di cui trattasi;

- 4) di dare atto che gli aiuti trovano copertura sul capitolo n. U0022739 “Trasferimenti correnti ad aziende agricole a titolo di indennizzo per i danni subiti dalla produzione agricola a seguito di avversità atmosferiche” del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2017/2019 che presenta la necessaria disponibilità;
- 5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d’Aosta, come stabilito dall’articolo 31, comma 2 della l.r. 17/2016, nonché sul sito istituzionale della Regione all’indirizzo www.regione.vda.it/agricoltura.

ALLEGATO alla deliberazione della Giunta regionale n. 1668 in data 27 novembre 2017

CRITERI APPLICATIVI PER LA CONCESSIONE DI AIUTI PER DANNI CAUSATI DA AVVERSITA' ATMOSFERICHE ASSIBILABILI A CALAMITA' NATURALI DI CUI ALL'ART. 10BIS DELLA L.R. 17/2016.

1. Ambito di applicazione (Riferimento normativo)

1.1 Legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) - Art. 10 bis: Aiuti per danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali.

2. Tipologia di intervento

2.1 Sono previsti aiuti a fondo perduto al fine di compensare le PMI, operanti sul territorio regionale nel settore della produzione agricola primaria, per i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, formalmente riconosciute con decreto dell'Assessore regionale all'agricoltura.

2.2 I danni includono:

- a) le perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione agricola;
- b) i danni materiali ad attivi quali immobili, attrezzature e macchinari, scorte e mezzi di produzione.

3. Beneficiari

3.1 I beneficiari dell'aiuto sono le microimprese, le piccole e le medie imprese (PMI) operanti sul territorio regionale nel settore della produzione agricola primaria.

4. Requisiti soggettivi

4.1 I richiedenti devono, alla data del verificarsi dell'evento:

- a) avere cittadinanza europea;
- b) essere titolari di partita I.V.A. con codice attività agricola;
- c) essere iscritti all'anagrafe delle aziende agricole di cui alla legge regionale 28 aprile 2003, n. 17, nonché detenere un fascicolo aziendale SIAN validato, eccezion fatta per le aziende apistiche che devono invece essere iscritte alla Banca dati nazionale Api.

4.2 L'impresa beneficiaria non deve essere destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti ricevuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

4.3 L'impresa beneficiaria non deve essere in difficoltà, così come definita all'articolo 2, punto 14 del regolamento (UE) n. 702/2014, fatta eccezione per il caso in cui l'impresa sia diventata

un'impresa in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dall'avversità atmosferica assimilabile a calamità.

5. Requisiti oggettivi

- 5.1 Gli aiuti sono concessi esclusivamente in seguito al verificarsi di eventi o fatti eccezionali formalmente riconosciuti come avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali con decreto di cui al punto 2.1.
- 5.2 Per avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali si intendono gli eventi atmosferici quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, forti piogge o grave siccità che distruggano più del 30 per cento della produzione media annua di un agricoltore, calcolata sulla base dei tre anni precedenti; pertanto saranno ammesse all'aiuto le PMI che avranno prodotto durante l'annata dell'evento sfavorevole una quantità ad ettaro inferiore di più del 30% rispetto alla media del triennio di riferimento per singola coltura. Nel caso di aziende apistiche la percentuale di perdita di produzione verrà quantificata in kg di miele prodotto per alveare.
- 5.3 Sono ammesse ad aiuto aziende con una superficie minima di coltura specifica di 1.000 metri quadrati e, in caso di colture foraggere, di 10.000 metri quadrati.
- 5.4 Nel caso di aziende apistiche sono ammesse ad aiuto quelle con un numero di alveari superiore a 10 e in possesso dei requisiti sanitari relativi ai locali di smielatura che commercializzano il proprio prodotto. Sono esclusi dall'aiuto gli apicoltori registrati in BDN API con attività "produzione per autoconsumo".
- 5.5 Nel caso degli agricoltori in regime di esonero dagli adempimenti IVA ai sensi del comma 6 articolo 34 del DPR n. 633/72 e successive modificazioni, sono ammesse all'aiuto le aziende la cui PS aziendale non supera l'importo totale di 7.000 €.
- 5.6 Sono ammesse ad aiuto le domande la cui spesa ammessa risulti superiore a 500 euro.
- 5.7 I dati utilizzati per la determinazione della perdita di produzione devono trovare corrispondenza con la documentazione contabile e fiscale dell'impresa (fatture/autofatture di vendita, fatture/autofatture di acquisto, documentazione di conferimento, registro dei corrispettivi, denunce di raccolta e produzione uve, registro telematico, registro delle operazioni colturali previsto dal regime di condizionalità di cui al Reg. UE 1306/2013, registri per la tracciabilità della produzione primaria ai sensi dei Reg. Ce 178/2002, 852/2004 e 183/2005, schede di stalla, ecc.). Nel caso in cui non sia possibile determinare la perdita di produzione sulla base dei documenti sopra indicati, potranno essere utilizzati degli indici purché il metodo di calcolo permetta di determinare la perdita effettiva nell'anno in questione.
- 5.8 Qualora, in alcune aziende non sia possibile la verifica delle produzioni nel triennio precedente l'evento calamitoso (es. aziende di nuova costituzione) per la verifica della perdita superiore al 30%, verranno adottati i seguenti criteri:
 - Per il settore viticolo:

- la media delle rese derivanti dalle denunce di raccolta e produzione delle aziende che hanno presentato domanda di aiuto, rapportate alle superfici dichiarate in fascicolo aziendale
- Per il settore frutticolo e orticolo:
la media delle rese dei conferitori alla cooperativa Co.fruits e dei privati che hanno presentato domanda di aiuto rapportate alle superfici dichiarate in fascicolo aziendale
 - Per le colture foraggere:
la media delle rese dei produttori che hanno presentato domanda di aiuto rapportate alla superfici dichiarate in fascicolo;
 - Per il settore apistico:
la media delle rese dei produttori che hanno presentato domanda di aiuto.

Nel caso di aziende di nuova costituzione ma che rilevano aziende già costituite, verranno presi in considerazione i dati produttivi già dichiarati dalle stesse.

6. Intensità dell'aiuto

- 6.1 Sono concessi aiuti a fondo perduto, nei limiti delle disponibilità di bilancio, fino ad un massimo del 45 per cento delle perdite di reddito e/o dei costi ritenuti ammissibili.
- 6.2 Nel caso di danni alle produzioni vegetali e alle produzioni apistiche la perdita di reddito è determinata come indicato al punto 11.1.
- 6.3 Qualora sia stata stipulata una polizza assicurativa, a copertura di almeno il 50 per cento della produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione, per i rischi climatici statisticamente più frequenti nel territorio regionale per cui è prevista una copertura assicurativa, gli aiuti possono essere concessi fino ad un massimo del 90 per cento dei costi ammissibili.
- 6.4 Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti a titolo di indennizzo delle perdite, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtù di polizze assicurative relative ai danni indennizzati, non possono superare complessivamente il 90 per cento dei costi ammissibili, qualora vi sia cumulo con indennizzi assicurativi o il 45% dei costi ammissibili qualora, invece, il cumulo avvenga tra compensazioni ex-post.
- 6.5 Gli aiuti intesi a indennizzare i danni materiali di cui al punto 2.2, lettera b) dei presenti criteri non sono cumulabili con gli aiuti per gli investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) della medesima legge.

7. Presentazione delle domande di aiuto

- 7.1 I soggetti interessati devono presentare domanda entro i termini e secondo le modalità indicate in bandi specifici da approvarsi mediante provvedimento dirigenziale per ogni singolo evento calamitoso.
- 7.2 La domanda di aiuto, presentata allo Sportello unico dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali tramite la modulistica appositamente predisposta, è corredata dai seguenti documenti essenziali:

- a) per i danni su vite: denunce di produzione e raccolta uva (o dati analoghi tratti da registri telematici) relative alle tre campagne precedenti il verificarsi dell'evento oltre a quella in cui l'evento si è verificato; le denunce potranno essere acquisite d'ufficio;
- b) per i danni su frutta: documenti di conferimento e/o vendita relativi alle tre campagne precedenti il verificarsi dell'evento oltre a quella in cui l'evento si è verificato;
- c) per i danni su orticole: documenti di conferimento e/o vendita relativi alle tre campagne precedenti il verificarsi dell'evento oltre a quella in cui l'evento si è verificato;
- d) per i danni su apicoltura: documenti di conferimento e/o vendita relativi alle tre campagne precedenti il verificarsi dell'evento oltre a quella in cui l'evento si è verificato;
- e) per i danni su foraggio: documenti attestanti la produzione delle tre campagne precedenti il verificarsi dell'evento oltre a quella in cui l'evento si è verificato.

Nella domanda andranno inoltre precisati:

- a) nome e dimensione dell'impresa;
- b) descrizione delle perdite e danni subiti e dati relativi all'evento atmosferico assimilabile a calamità naturale verificatosi;
- c) dichiarazione di aver/non aver percepito alcuna somma a titolo di indennizzo assicurativo.
- d) dichiarazione di aver/non aver presentato altre domande di aiuto per i medesimi danni nell'ambito di altre misure nazionali o unionali.

8. Criteri di selezione

8.1 In caso di risorse finanziarie insufficienti verrà definita una graduatoria per cui sono previsti i seguenti criteri di selezione:

A – Tipologia di beneficiario (criterio con scelta esclusiva)	Punti
Microimprese e PMI condotte da Coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionisti (IAP)	15
Microimprese e PMI non operanti in regime di esonero dagli adempimenti IVA ai sensi del comma 6 articolo 34 del DPR n. 633/72 e successive modificazioni	10
Microimprese e PMI operanti n regime di esonero dagli adempimenti IVA ai sensi del comma 6 articolo 34 del DPR n. 633/72 e successive modificazioni	5

A parità di punteggio è data priorità alla domanda con data di presentazione meno recente.

9. Soggetti coinvolti

9.1 I procedimenti amministrativi avviati a seguito dell'applicazione dei presenti criteri coinvolgono i seguenti soggetti nell'ambito dell'Amministrazione regionale:

- a) responsabile del procedimento;
- b) responsabile dell'istruttoria;
- c) commissione tecnica.

9.2 Le strutture responsabili dell'istruttoria sono le seguenti:

- a) la Struttura Produzioni vegetali, sistemi di qualità e servizi fitosanitari per gli aiuti relativi ai danni di cui alla lettera a) del punto 2.2;
- b) la Struttura pianificazione agricolo-territoriale e strutture aziendali per gli aiuti relativi ai danni di cui alla lettera b) del punto 2.2.

9.3 Il dirigente della struttura di cui al punto precedente è il responsabile del procedimento. Il titolare del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 5bis della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è il Coordinatore del Dipartimento agricoltura.

9.4 Il responsabile dell'istruttoria è il tecnico istruttore delle pratiche.

9.5 Nell'ambito del Dipartimento agricoltura è istituita una commissione tecnica composta da:

- a) il dirigente della struttura regionale competente o suo delegato con funzione di presidente,
- b) il funzionario o un tecnico dell'ufficio competente,
- c) i tecnici istruttori della pratica.

La commissione tecnica esercita le seguenti competenze:

- 1) stabilisce, ogni qualvolta si presentino le condizioni di cui al punto 5.2, le condizioni generali del bando, i termini di presentazione delle domande, l'ulteriore documentazione richiesta ed ogni eventuale ulteriore condizione di ammissibilità o limitazioni;
- 2) esamina le richieste di riesame.

Le decisioni della commissione tecnica sono adottate a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

10. Procedimento amministrativo e tempistica

10.1 La modalità di presentazione della domanda è a bando. I termini del bando sono stabiliti dalla struttura competente in seguito ad ogni evento calamitoso entro 3 anni dal verificarsi dell'avversità atmosferica e gli aiuti sono versati entro 4 anni a decorrere da tale data. Il bando è approvato tramite provvedimento dirigenziale.

10.2 Entro 15 giorni dalla chiusura del bando il responsabile del procedimento dà notizia ai richiedenti dell'avvio del procedimento, ove possibile mediante PEC.

10.3 In caso di incompletezza delle documentazioni trasmesse, il responsabile del procedimento, su segnalazione del responsabile dell'istruttoria, può assegnare al richiedente un termine, non inferiore a 10 giorni, per l'integrazione delle stesse. Trascorso il termine di cui al presente punto senza alcun riscontro, la pratica è archiviata d'ufficio.

10.4 Entro 60 giorni dalla chiusura del bando la struttura competente completa l'istruttoria, definendo l'elenco delle pratiche ammissibili all'aiuto e, se prevista la graduatoria, determina le spese ammissibili, gli aiuti concedibili e comunica al richiedente le determinazioni in merito.

- 10.5 Entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni in merito all'ammissibilità all'aiuto e alla determinazione della spesa ammessa, il richiedente ha facoltà di presentare alla commissione tecnica motivata richiesta di riesame del parere espresso.
- 10.6 Entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta di riesame la commissione tecnica si esprime in merito.
- 10.7 Entro 20 giorni dall'esito di cui al punto 10.6 il dirigente della struttura competente, compatibilmente con la disponibilità di bilancio, predispone l'atto per la concessione dell'aiuto.

11. Modalità di calcolo dell'aiuto ammissibile riferito alla perdita di reddito e ai danni materiali.

- 11.1 Ai fini della concessione degli aiuti, per gli agricoltori che hanno registrato la perdita di produzione di cui al punto 5.2, la perdita di reddito è calcolata sottraendo il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi prodotti nell'anno in cui si è verificata l'avversità atmosferica per il prezzo medio di vendita ottenuto nello stesso anno, dal risultato ottenuto moltiplicando la media dei quantitativi annui della produzione agricola prodotta nei tre anni precedenti per il prezzo medio di vendita ottenuto durante lo stesso periodo di riferimento.
Alla perdita di reddito possono essere aggiunti altri costi sostenuti dal beneficiario a causa dell'avversità atmosferica così come possono altresì essere detratti i costi non sostenuti.
La perdita di reddito è quindi uguale a: (produzione media dei 3 anni precedenti la calamità x prezzo medio di vendita dei 3 anni precedenti) – (produzione dell'anno della calamità x prezzo medio di vendita dell'anno della calamità).
- 11.2 Il calcolo dei danni subiti è effettuato a livello dei singoli beneficiari e per singole colture o tipologie assimilabili.
- 11.3 Per quanto riguarda la determinazione della produzione, fatto salvo che saranno ammesse all'aiuto le PMI che avranno una distruzione dimostrata (anche attraverso indici o dati provenienti da banche dati pubbliche) di più del 30% della produzione media calcolata sulla base dei tre anni precedenti si definisce quanto segue:

FRUTTA E ORTAGGI

- a) Ai frutticoltori conferitori presso l'unica cooperativa presente sul territorio regionale che si occupa di raccolta e lavorazione di prodotti ortofrutticoli, di seguito definita semplicemente Co.Fruits, per le quantità prodotte si farà riferimento al prodotto conferito dal singolo richiedente sia per il triennio precedente l'evento sia per l'anno della calamità.
- b) Ai frutticoltori non conferenti alla Co.Fruits la produzione si dedurrà in base alla documentazione contabile fornita dagli stessi sia per il triennio precedente l'evento sia per l'anno della calamità.
- c) Ai frutticoltori non conferenti alla Co.Fruits che operano in regime di esonero dagli adempimenti IVA ai sensi del comma 6 articolo 34 del DPR n. 633/72 e successive modificazioni, verranno applicate le produzioni medie ottenute dai dati dei produttori rientranti nelle categorie a) e b) che hanno presentato domanda di aiuto, sia per il triennio precedente l'evento sia per l'anno della calamità. La soglia di danno verrà stabilita in base alle medie di danno calcolate per comprensori: da Morgex a Introd, da Villeneuve a Saint-Vincent, da Montjovet a Pont-Saint-Martin.

VITE

A tutti i produttori di uva le quantità prodotte si dedurranno dalle dichiarazioni di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto o dagli allegati F2 alle stesse, rese ai sensi del DM MIPAAF n. 5811 del 26/10/15, (o eventualmente da dati tratti dai registri telematici) delle tre campagne precedenti l'evento e di quella dell'anno della calamità.

MIELE

Per tutti i produttori di miele la determinazione del quantitativo prodotto si dedurrà in base alla documentazione contabile fornita dagli stessi sia per il triennio precedente l'evento sia per l'anno della calamità.

COLTURE FORAGGERE

Per i produttori di colture foraggere la determinazione del quantitativo prodotto si dedurrà in base ai quantitativi riportati sul registro delle operazioni colturali previsto dal regime di condizionalità di cui al Reg. UE 1306/2013, sul registro per la tracciabilità della produzione primaria ai sensi dei Reg. Ce 178/2002, 852/2004 e 183/2005, schede di stalla, ecc.) sia per il triennio precedente l'evento sia per l'anno della calamità. Considerata la particolarità del riutilizzo aziendale, la perdita di produzione potrà inoltre essere dimostrata con documentazione aziendale specifica.

11.4 Il prezzo medio del singolo prodotto viene determinato come sotto riportato :

Per la frutticoltura e l'orticoltura si ritengono prezzi di realizzo quelli determinati dalla cooperativa Co.Fruits per il conferimento delle produzioni

Per la viticoltura si ritengono prezzi di realizzo quelli di conferimento alle cooperative operanti nella zona coinvolta dall'avversità distinti in uva atta a diventare uva da vino o uva da vino DOC.

Per il miele si ritengono prezzi di realizzo, quelli determinati dalla cooperativa Co.Fruits per il conferimento delle produzioni

Per il foraggio si ritengono prezzi di realizzo quelli praticati sui mercati dei foraggi.

11.5 I danni materiali ad attivi quali immobili, attrezzature e macchinari, scorte e mezzi di produzione causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali sono calcolati sulla base dei costi di riparazione o del valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale.

Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale.

11.6 Non è considerata un costo ammissibile l'imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.

12. Provvedimento di revoca totale o parziale e procedura di restituzione dei contributi

- 12.1 Qualora il beneficiario ostacoli volontariamente il regolare svolgimento dei controlli oppure qualora dai controlli effettuati risulti la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese al fine dell'ottenimento del contributo, fatte salve le responsabilità penali ai sensi di legge, sarà avviata la procedura di revoca dell'agevolazione concessa.
- 12.2 La revoca comporta l'obbligo di restituire, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'ammontare dell'aiuto a fondo perduto percepito, maggiorato di una penale pari al 10 per cento del medesimo ammontare.
- 12.3 Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione per un periodo comunque non superiore a 24 mesi. In tal caso la somma da rimborsare è maggiorante da una quota di interessi calcolata al tasso legale in vigore.

13. Trasmissione alla Commissione europea ed entrata in vigore

- 13.1 Una sintesi delle informazioni relative al regime di aiuto in questione e la base giuridica del medesimo (il testo della legge regionale 17/2016 e la presente deliberazione) sono trasmesse alla Commissione europea mediante il sistema di notifica elettronica SANI almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 702/2014.
- 13.2 I suddetti aiuti entrano in vigore dopo la data di ricezione del numero di identificazione dell'aiuto riportato sulla ricevuta definitiva inviata dalla Commissione europea.

14. Pubblicazione

- 14.1 La legge regionale 3 agosto 2016, n. 17, la presente deliberazione e le sopraccitate informazioni sintetiche sono pubblicate sul sito internet della Regione Autonoma Valle d'Aosta www.regione.vda.it, conformemente a quanto disposto dall'articolo 9, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 702/2014.
- 14.2 I dati relativi al regime saranno disponibili per un periodo di almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso.

15. Norme transitorie

- 15.1 I presenti criteri si applicano anche ai danni determinati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali verificatesi in data antecedente all'approvazione degli stessi.